



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02845 DEI DEPUTATI BONELLI E FRATOIANNI (res. n. 295 del 20 maggio 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito ad una diffida che il Coordinamento nazionale mare libero (Co.Na.Ma.L.), impegnato da anni con iniziative volte a contrastare e contestare le proroghe delle concessioni balneari, avrebbe ricevuto da parte di Associazioni di categoria Concessionari demaniali marittimi a uso turistico ricreativo dell'Emilia Romagna, il deputato interrogante chiede di sapere: *“se il Governo risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano mettere in atto al fine di tutelare e garantire pienamente la partecipazione democratica e la libera attività svolta pacificamente da associazioni, comitati e liberi cittadini, contrastando conseguentemente le diffide <<bavaglio>> e le querele temerarie presentate sempre più spesso nei loro confronti e a fini frequentemente intimidatori da parte di portatori di interesse”*.

Preliminarmente si rappresenta che questa Amministrazione non è a conoscenza della diffida, di cui sarebbe destinatario il Co.Na.Ma.L., con cui le Associazioni di categoria Concessionari demaniali marittimi a uso turistico ricreativo dell'Emilia Romagna – nel contestare, a dire degli interroganti, l'uso di comunicazioni diffuse anche via social da parte del Coordinamento mare libero, sul tema della durata delle concessioni demaniali marittime – farebbero ad esse riferimento come *“foriere di potenziali lesioni di ordine pubblico”*.

Ciò premesso e al netto della vicenda giuridica di contorno relativa alla direttiva Bolkestein, non costituente oggetto precipuo dell'interrogazione, in materia di contrasto alle cd. "diffide bavaglio", massima è l'attenzione del Governo.

Com'è noto, è all'esame del Parlamento il disegno di legge A. S. n. 466, recante *"Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato"*, approvato dalla Commissione giustizia del Senato, il cui iter non è giunto a conclusione.

In particolare, la modifica legislativa prevede, a monte, l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948 ai quotidiani *on line*, in tal modo coprendo eventuali vuoti legislativi e di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme web.

In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale, si propone la modifica della disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge n. 47 del 1948, in modo da favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato, al fine di consentire alla parte lesa l'effettiva tutela dell'onore e della dignità. In quest'ottica viene, inoltre, prevista l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento.

Inoltre, in linea con la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, si propone la riformulazione del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. Questa opzione normativa ottempera alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la quale l'irrogazione della pena detentiva per i delitti di diffamazione con il mezzo della stampa è da ritenersi contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione.

La modifica legislativa tende, altresì, a tutelare in maniera piena i giornalisti nei confronti delle querele temerarie attraverso la modifica dell'articolo 427 cod. proc. pen., riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nell'ottica di salvaguardia della dignità e dell'onore, si prevede infine la modifica dell'articolo 321 cod. proc. pen., in materia di sequestro preventivo, introducendo la possibilità che il giudice ordini ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di diffamazione o agevolare la commissione di altre condotte delittuose.

Stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, con l'approvazione, nelle more, della Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), il Governo ha ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento tecnico, al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)